

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

28 novembre 2001

FINALE
A5-0432/2001

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativo alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (12170/1/2001 – C5-0490/2001 – 2000/0187(COD))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatrice: Angelika Niebler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE	10

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 5 luglio 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (COM(2000) 407 – 2000/0187(COD)).

Nella seduta del 25 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (12170/1/2001 – C5-0490/2001).

Nella riunione del 13 settembre 2000 la commissione aveva nominato relatrice Angelika Niebler.

Nelle riunioni del 5 novembre 2001, 21 novembre 2001 e 27 novembre 2001 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Nuala Ahern (vicepresidente), Renato Brunetta (vicepresidente), Angelika Niebler (relatrice), Konstantinos Alyssandrakis, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di François Zimeray), Giles Bryan Chichester, Harlem Désir, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Caroline Lucas), Christos Folias, Neena Gill (in sostituzione di Glyn Ford), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour (in sostituzione di Christian Foldberg Rovsing), Roger Helmer, Hans Karlsson, Bernd Lange (in sostituzione di Rolf Linkohr), Werner Langen, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Colette Flesch), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Konrad K. Schwaiger, Anna Terrón i Cusí (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco), Astrid Thors, Antonios Trakatellis (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Claude Turmes (in sostituzione di Nelly Maes), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Adriaan Vermeer (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq), Alejo Vidal-Quadras Roca, Anders Wijkman, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 28 novembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti alla posizione comune sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la raccomandazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (12170/1/2001 – C5-0490/2001 – 2000/0187(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (12170/1/2001 – C5-0490/2001),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 407²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 524³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0432/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

² GU C 365 del 19.12.2000, pag. 256.

³ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Considerando 1

(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e ricerca e sviluppo (R&S). Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000. Va sottolineato che è auspicabile, entro certi limiti, un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, *in particolare* per i servizi e le applicazioni *paneuropei*, e che occorre assicurare che gli Stati membri rendano debitamente applicabili alcune decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e ricerca e sviluppo (R&S). Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000. Va sottolineato che è auspicabile, entro certi limiti, un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio per i servizi e le applicazioni *con copertura comunitaria o europea*, e che occorre assicurare che gli Stati membri rendano debitamente applicabili alcune decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

Motivazione

La nuova formulazione è più precisa.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) La politica in materia di spettro radio della Comunità dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza *distinzione di* frontiere nonché la libertà dei

(3) La politica in materia di spettro radio della Comunità dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza *l'ingerenza delle autorità pubbliche e al di*

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

là delle frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

Motivazione

L'emendamento riprende in parte l'emendamento 3 di prima lettura del Parlamento europeo. Sebbene il Consiglio abbia parzialmente integrato nella posizione comune tale emendamento, lo sviluppo della politica in materia di spettro radio nella Comunità deve garantire esplicitamente il diritto alla libertà di espressione senza l'ingerenza delle autorità pubbliche e al di là delle frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo. In tal modo vi è maggiore chiarezza per quanto riguarda tale diritto e l'obiettivo della certezza del diritto nell'ordinamento giuridico comunitario.

Va osservato che sia la Commissione che il Consiglio si sono pronunciati a favore di questo emendamento nonché della corrispondente parte dell'emendamento 13 di prima lettura del Parlamento europeo (cfr. riformulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune con un riferimento alla "libertà di espressione").

La libertà di espressione figura in quanto diritto nel testo della Carta dei diritti fondamentali, che è stata proclamata congiuntamente da Consiglio, Parlamento europeo e Commissione e in cui sono riuniti i diritti individuali, politici, economici e sociali nonché i diritti della società civile.

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Commissione può, con il sostegno del comitato per lo spettro radio, esaminare l'uso dello spettro radio negli Stati membri e rivolgere raccomandazioni agli Stati membri su come ravvicinare il loro uso delle frequenze radio laddove un ravvicinamento condurrebbe a un incremento dell'efficienza nell'uso dello spettro radio o aumenterebbe la concorrenza sui mercati europei dei prodotti o servizi connessi con lo spettro.

Motivazione

Al fine di delimitare i poteri si dovrebbe affermare che gli Stati membri hanno il diritto di determinare essi stessi la politica in materia di spettro radio laddove non sia interessata la politica comunitaria che dipende dallo spettro radio.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione presenta ogni nuova iniziativa politica comunitaria in materia di spettro radio al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta deve comprendere, tra l'altro, informazioni sull'impatto delle misure previste sulle comunità esistenti di utenti dello spettro nonché indicazioni concernenti la riattribuzione generale delle frequenze radio che le nuove misure renderebbero necessaria.

Motivazione

Se la Commissione propone nuove misure di politica comunitaria relative alle frequenze, la sua proposta deve contenere fra l'altro informazioni in merito alle ripercussioni sui gruppi esistenti di utenti delle frequenze e in particolare indicazioni sull'eventuale revoca dei diritti di utilizzazione delle frequenze per metterli a disposizione di altri gruppi di utenti ("frequency re-allocation"). In questo modo il Consiglio e il Parlamento prendono queste decisioni relative alla politica delle frequenze già nell'atto giuridico di base, mentre l'attuazione tecnica viene definita nella successiva procedura di comitatologia.

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 4

(4) La presente decisione si applica fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

(4) La presente decisione si applica fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri **di determinare essi stessi le politiche in materia di spettro radio, laddove non sia interessata la politica comunitaria che dipende dallo spettro radio, e** di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Motivazione

Ai fini della definizione delle competenze va stabilito che gli Stati membri hanno il diritto di determinare essi stessi la politica delle frequenze purché non siano interessate le attività comunitarie che dipendono dalle stesse.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **gli articoli 5 e 7** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 6, e l'articolo 7** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere le possibilità di intervento del Parlamento nel caso di procedura di comitatologia.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Le misure tecniche di attuazione che la Commissione intende adottare in linea con i paragrafi 2 e 4 sono trasmesse al Parlamento europeo, che ha un periodo di quattro settimane per definire la sua posizione. Se durante detto periodo il Parlamento non ha approvato una risoluzione in cui dichiara che le proposte misure tecniche di attuazione eccedono le competenze di esecuzione stabilite nella decisione, la Commissione adotta dette misure. Qualora il Parlamento abbia adottato una siffatta risoluzione, la Commissione presenta nuove proposte al Parlamento compatibili con la summenzionata risoluzione.

Motivazione

Il Parlamento europeo non dispone attualmente di misure di salvaguardia esaustive per quanto riguarda il suo ruolo legislativo. Sembra pertanto fondamentale stabilire un meccanismo che consenta al Parlamento europeo di esercitare un controllo democratico sulle misure tecniche di attuazione che la Commissione intende adottare, in un quadro stabilito dalla decisione stessa.

MOTIVAZIONE

1. La decisione di fissare un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea dovrebbe innanzitutto costituire una base per un migliore coordinamento della politica in materia di spettro radio degli Stati membri a livello comunitario. A tal fine la posizione comune del 12 ottobre 2001 prevede che le misure tecniche di attuazione che saranno necessarie a seguito delle decisioni sulle attività comunitarie che dipendono dallo spettro radio devono essere adottate nell'ambito della procedura di comitatologia sotto la guida della Commissione.

2. La posizione comune non riesce a dissipare le riserve fondamentali del Parlamento europeo espresse in prima lettura. Non contiene segnatamente alcuna chiara dichiarazione secondo cui le decisioni su una così importante materia per la società e l'economia quale la politica in materia di spettro radio devono essere adottate nell'ambito della procedura legislativa e pertanto in particolare da rappresentanti eletti dai popoli. In particolare, le decisioni in merito alle modalità di ripartizione dello spettro di frequenze limitato tra i diversi gruppi di utenti non devono essere adottate nell'ambito della procedura di comitatologia.

La posizione comune non contiene inoltre alcuna dichiarazione sulla ripartizione delle competenze in materia di politica delle frequenze tra la Comunità e gli Stati membri. E' necessario stabilire che le attività dell'UE nel settore delle frequenze si riferiscono solamente a servizi e applicazioni che dipendono dalle frequenze con portata comunitaria o europea.

Infine la posizione comune non contiene alcuna dichiarazione che illustri in quale modo il Parlamento europeo possa essere coinvolto quanto più precocemente possibile in progetti previsti in materia di politica delle frequenze.

3. In veste di relatrice ho avuto il compito di trovare quanto prima possibile compromessi in colloqui con il Consiglio e soprattutto con la Presidenza del Consiglio e la Commissione, che da un lato, tengano conto delle riserve del Parlamento in prima lettura e, dall'altro, possano essere condivisi dagli Stati membri in seno al Consiglio. In questo modo è stata creata una base che consente di varare la decisione sulle frequenze contestualmente alle direttive specifiche sulle comunicazioni.

4. A condizione che il Consiglio annunci ufficialmente di condividere gli emendamenti proposti, raccomando di accogliere in seconda lettura esclusivamente detti emendamenti e di rinunciare a presentarne altri.

5. Inoltre, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo devono concludere, a prescindere da detta decisione, un accordo interistituzionale secondo il quale il Parlamento europeo può inviare osservatori a un gruppo di esperti nel settore delle frequenze che sarà istituito in via informale dalla Commissione. Questo gruppo deve discutere tutte le questioni relative alle frequenze che sono connesse con l'introduzione di nuove politiche comunitarie che dipendono dallo spettro radio.